

DELIBERA N. 166/12/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' GET SRL (EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE TCA TRENTINO TV)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA
DELIBERA 538/01/CSP.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 giugno 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19, recante "Istituzione del Comitato provinciale per le Comunicazioni", pubblicata ne Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige il 27 dicembre 2005, n. 52;

VISTA la delibera 617/09/CONS, recante "Delega di funzioni al Comitato regionali per le comunicazioni" che delega al Comitato provinciale di Trento l'esercizio

della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTO l’accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell’assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

RILEVATO che il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ha contestato, con atto notificato il 26 gennaio 2012, alla società GET SRL, con sede legale in via Giambattista Unterberger n. 5 - 38121 Trento - esercente l’emittente televisiva locale *Tca Trentino Tv* la trasmissione di spot pubblicitari privi della scritta identificativa il giorno 17 ottobre 2011, dalle ore 6.40.02 alle ore 6.40.32 e il giorno 22 ottobre 2011 dalle ore 4.10.02 alle ore 4.10.30, per la violazione dell’articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 177/05, in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP;

VISTE le memorie giustificative inviate dalla società con nota del 27 febbraio 2012, nelle quali prende atto della contestazione inerente alla mancata apposizione della scritta identificativa durante la trasmissione dei messaggi pubblicitari del 17 ottobre 2011 e del 22 ottobre 2011, dovuta ad un errore tecnico del sistema informatizzato, e chiede l’archiviazione del procedimento per la violazione sporadica ed isolata;

RILEVATO che il Comitato provinciale di Trento, con propria proposta protocollata da questa Autorità il 18 aprile 2012, ha proposto l'archiviazione del procedimento per la violazione isolata e in subordine la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 all'art. 36 bis, (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche) *<Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte>*; che all'art.3 comma 1, della delibera 538/01/CSP *<La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento>* e che l'art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP *< Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita >*;

RILEVATO che gli spot pubblicitari trasmessi, oggetto della contestazione, sono distinguibile dal resto dei programmi per il confezionamento e per l'apposizione del sonoro e quindi correttamente trasmessi ai sensi dell'art.36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1 della delibera 538/01/CSP, ma sono privi della scritta identificativa in sovrimpressione, in violazione dell'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche;

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del Comitato provinciale di Trento nella parte relativa alla violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'art.3, comma 1, della delibera 538/01/CSP poiché gli spot trasmessi il 17 e 22 ottobre 2011 risultano correttamente distinti dal resto della programmazione;

RITENUTO inoltre di non poter accogliere la proposta del Comitato provinciale delle comunicazioni di Trento di archiviazione del procedimento da esso stesso avviato, in quanto la sporadicità della violazione rilevata non può risultare elemento esimente dalla comminazione della sanzione amministrativa;

RITENUTA, viceversa, meritevole di accoglimento la proposta nella parte relativa alla comminazione della sanzione relativamente all'assenza della scritta pubblicitaria in sovrimpressione alla trasmissione dello spot, ai sensi dell'art 3, comma 2 del regolamento adottato con la delibera 538/01/CSP, non apposta dall'emittente all'inizio del format dei messaggi pubblicitari, non risultando accoglibili le giustificazioni dell'emittente, in quanto, il mero errore, non esenta i soggetti esercenti l'attività di diffusione televisiva dall'osservanza delle norme di legge che disciplinano l'esercizio della predetta attività, presupponendo, il possesso del relativo titolo abilitante, l'impegno e l'onere di osservanza della normativa vigente in materia di diffusione televisiva e la predisposizione delle misure intese a prevenirne le violazioni;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione dell'articolo 3, comma 2, del regolamento adottato con la delibera 538/01/CSP, nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, corrispondente al minimo edittale, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente all'identificazione del messaggio pubblicitario rispetto al resto dei programmi, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto che la violazione risulta sporadica ed isolata ;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società GET SRL, in quanto esercente l'emittente televisiva locale *Tca Trentino TV*, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i due episodi di violazione rilevati, nella misura di euro 2066,00 (duemilasessantasei/00) pari al doppio del minimo edittale in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni,;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società GET SRL, con sede legale in via Giambattista Unterverger n. 5 - 38121 Trento - esercente l'emittente televisiva locale *Tca Trentino Tv*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) per l'omessa scritta identificativa <pubblicità> durante la trasmissione degli spot il giorno 17 ottobre 2011, dalle ore 6.40.02 alle ore 6.40.32 e il giorno 22 ottobre 2011 dalle ore 4.10.02 alle ore 4.10.30, in violazione dell'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 166/12/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 166/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 22 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola